










**PROVINCIA DI VICENZA**  
**Area Tecnica**  
**Servizio Ambiente**

**MISURE GENERALI** (allegato B DGR n. 238 del 02 marzo 2021)

Tutto il Territorio Regionale					
Livello di Allerta	Azione	Durata temporale	Settore	Tipo di misura	Note
<b>QUALSIASI</b>	<b>Divieto di combustioni all'aperto</b> (abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio)	<b>Dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno</b>	<b>Agricoltura</b>	<b>normativa</b>	Presente nel vigente Accordo di Bacino, previsto rafforzamento nel nuovo Pacchetto di misure straordinarie

Tutto il il Territorio Regionale tranne le Zone "ALPI e PREALPI"						
Semaforo	Livello di Allerta	Azione	Durata temporale	Settore	Tipo di misura	Note
	<b>ARANCIO</b> o <b>ROSSO</b>	<b>Divieto di spandimento di liquami zootecnici</b> (Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato)	<b>Dal 1 ottobre al 15 aprile di ogni anno</b>	<b>Agricoltura</b>	<b>normativa</b>	Presente nel vigente Accordo di Bacino, previsto rafforzamento nel nuovo Pacchetto di misure straordinarie (Bollettino integrato Nitrati)
	<b>nessuna allerta: livello VERDE</b>	<b>Divieto combustione di biomasse per stufe &lt;3 STELLE</b> (in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi)	<b>Dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno</b>	<b>Riscaldamento</b>	<b>normativa</b>	Presente nel vigente Accordo di Bacino, previsto rafforzamento nel nuovo Pacchetto di misure straordinarie
	<b>ARANCIO</b> o <b>ROSSO</b>	<b>Divieto combustione di biomasse per stufe &lt; 4 STELLE</b> (in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi)	<b>Dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno</b>	<b>Riscaldamento</b>	<b>normativa</b>	Presente nel vigente Accordo di Bacino, previsto rafforzamento nel nuovo Pacchetto di misure straordinarie
	<b>ARANCIO</b> o <b>ROSSO</b>	<b>Abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici</b>	<b>Dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno</b>	<b>Riscaldamento</b>	<b>normativa</b>	Pacchetto di misure straordinarie

**LIMITAZIONI TRAFFICO – Solo Strade Urbane - Periodo di applicazione: 1 ottobre - 30 aprile***(FONTE: allegato A DGR n. 1089 del 09 agosto 2021 e allegato B DGR n. 238 del 02 marzo 2021)*

Comuni > 30000 ab e agglomerati (1)				Categoria bloccata (2) (3) (4)			
Semaforo	Livello Allerta	Giorni	Fascia Oraria	Autoveicoli Benzina M, N	Autoveicoli Diesel		Ciclomotori e motoveicoli L
					M	N	
	nessuna allerta: livello VERDE	Lunedì - venerdì	8:30 - 18:30	E0, E1	E0, E1, E2, E3, E4	E0, E1, E2, E3, E4	E0
	1° livello: allerta ARANCIO	tutti i giorni di allerta	8:30 - 18:30	E0, E1, E2	E0, E1, E2, E3, E4, E5	E0, E1, E2, E3, E4	E0, E1
	2° livello: allerta ROSSO	tutti i giorni di allerta	8:30 - 18:30	E0, E1, E2	E0, E1, E2, E3, E4, E5	E0, E1, E2, E3, E4	E0, E1
			8:30 - 12:30			E5	
Domeniche ecologiche		Una domenica al mese		Tutte le categorie M, N, L. Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli elettrici			

Comuni i tra 10'000 e 30'000 abitanti (5)		Categoria bloccata (2) (3) (4)		
Giorni	Fascia Oraria	Autoveicoli Benzina M, N	Autoveicoli Diesel M, N	Ciclomotori e motoveicoli L
Lunedì - venerdì	8:30 - 18:30	E0, E1	E0, E1, E2	E0

(1) Bassano del Grappa / Montebello Vicentino / Montecchio Maggiore / Monteviale / Monticello Conte Otto / Montorso Vicentino / Quinto Vicentino / Sarego / Schio / Sovizzo / Torri di Quartesolo / Vicenza / Zermeghedo

(2) Come indicato dal Nuovo Accordo di Bacino Padano (DGR n. 836/2017), si intendono esclusi dalle limitazioni alla circolazione i mezzi adibiti al trasporto di linea ed i mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) del Codice della Strada. Sono altresì esclusi dalla limitazione i veicoli elettrici e i mezzi della Protezione Civile.

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 54 del Codice della Strada nella categoria degli autoveicoli rientrano:

M1: veicoli destinati al trasporto persone aventi al max 9 posti compreso quello del conducente;

M2: veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima non superiore a 5 t;

M3: veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima superiore a 5 t;

N1: veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

N2: veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

N3: veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima superiore a 12 t.

I camper sono definiti anche autocaravan. Sono classificati come autoveicoli M1, si precisa che il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la circolare del 6 giugno 2005 - protocollo n. 2851/M362 - afferma che gli autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1, M2 o M3 in relazione al numero dei posti e alla massa.

(4) Per M si intende M1, M2 e M3, per N si intende N1, N2 e N3 e per L si intende da L1e a L7e.

(5) Camisano Vicentino / Cassola / Cornedo Vicentino / Isola Vicentina / Malo / Marostica / Rosà / Romano d'Ezzelino / Tezze sul Brenta / Thiene / Valdagno